



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 02/04/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi, addì due del mese di Aprile alle ore 19:00, in videoconferenza mediante l'applicativo Skype, con il Presidente presente nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CENTRELLA DANILO	SI	NO	8	CRUGNOLA MAURIZIO	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
3	BELLI ALDO	SI	NO	10	NIGRI LUIGI	SI	NO
4	CARNIATO CLAUDIO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	PASSERI DAVIDE	SI	NO	12	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO
6	FASTAME SARA	SI	NO	13	BALLARIN MARIO	NO	SI
7	MORETTI MONICA	SI	NO				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

L'assessore esterno Emanuele Carlo Servino risulta presente in videoconferenza.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARI) E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Settore rag. Quajo Giuliana che relaziona sul punto. Fa presente che per il momento si confermano le tariffe esistenti. Continua enunciando che è entrata in vigore una nuova normativa e dovrà essere rifatto il piano economico finanziario, sulla base delle direttive di Arera. Inizialmente il termine era il 30 aprile, prorogato al 30 giugno, ulteriormente prorogato, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, al 31 dicembre 2020, anche se venissero mantenute le stesse tariffe sarà necessario rifare il piano economico finanziario.

Conclude la relazione l'Assessore esterno Servino, parlando in merito alla Tari puntuale.

Uditi gli interventi dei seguenti consiglieri:

- Bevilacqua: interviene in qualità di Capogruppo del Gruppo misto e legge il documento, pervenuto alla pec del protocollo (n. 3651), che viene allegato al presente atto sotto il nome "02_Intervento Bevilacqua-Carniatio_Gruppo Misto_TARI_2020". Anticipa il voto contrario del Gruppo per la mancata applicazione della Tari puntuale, che, a suo parere, avrà una ricaduta soprattutto sulla modalità di ripartizione dei costi sui cittadini, famiglie ed imprese;
- Nigri: fa presente che per l'approvazione del presente punto sono mancanti il regolamento nuovo per la determinazione dei costi e il piano economico finanziario. Inoltre rileva che i cittadini potrebbero trovarsi un conguaglio inaspettato a fine anno, con maggiori oneri non previsti nell'atto in approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 13.12.2019, pubblicato in G.U. N. 295 del 17.12.2019 con cui è stato differito al 31.03.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, autorizzando, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019 "Legge di bilancio 2020" che abolisce a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), fatte salve le disposizioni inerenti la

TARI e modificando sostanzialmente la disciplina relativa all'IMU per effetto della contestuale unificazione IMU-TASI (cfr. commi da 739 a 783 legge 160/2019);

Atteso che il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; tali costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti in conformità alle disposizioni di legge prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Vista la deliberazione N. 443 del 31/10/2019 con cui l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione prevede, infatti, la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai costi fissi, un diverso calcolo degli ammortamenti, nuove poste rettificative, l'applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il benchmark di riferimento.

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Acclarato che il nuovo complesso sistema di calcolo non avrebbe consentito a gestori di riformulare i piani economici relativi al servizio de quo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di bilancio;

Visto il D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157 del 19.12.2019, che, dopo aver modificato il comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 nel senso che l'applicazione di coefficienti e termini per la deliberazione di PEF e tariffe deve intendersi protratta oltre l'anno 2018, come inizialmente previsto ed estesa fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ha introdotto il comma 683 bis che testualmente recita: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 de all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Ravvisata l'opportunità, per quanto precede e stante la necessità di predisporre un piano economico coerente con le disposizioni ARERA, di iscrivere al bilancio di previsione 2020-2022 poste in entrata, derivanti da tariffe TARI, in uguale misura a quanto previsto nel bilancio 2019-2021, fatte salve eventuali variazioni che possano rendersi necessarie dopo la predisposizione del nuovo Piano Economico Finanziario che sarà approvato entro il 30 aprile.

Rilevato, inoltre, che con le norme citate sono state introdotte novità anche in merito al ravvedimento operoso ed alle caratteristiche della bollettazione, si rende necessario predisporre un nuovo regolamento del servizio in questione, da approvare sempre entro il 30 aprile c.a..

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n. 7, Contrari n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Nigri, Savoldi, Griffini), Astenuti n. 0;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui trascritte

1. di prendere atto che le previsioni in entrata afferenti la TARI (servizio di smaltimento dei rifiuti urbani) iscritte al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono quantificate in misura pari alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2019 – 2021.
2. che entro il 30 aprile del corrente anno il servizio finanziario provvederà a redigere il nuovo Piano Economico Finanziario con i criteri e gli indirizzi stabiliti da ARERA con le proprie deliberazioni N. 443 e 444 del 31.10.2019.
3. che entro il predetto termine sarà inoltre predisposto il nuovo regolamento per la disciplina del tributo di che trattasi.
4. di dare atto che gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe finanziano interamente i costi del servizio, ai sensi dell'art. 1, commi 653 e 654 della legge 147/2013.
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto alla votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n. 7, Contrari n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Nigri, Savoldi, Griffini), Astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Cardillo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.